

Guida sul part time

Generalmente la data di scadenza è fissata al 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale. La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente. Il part time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Si possono verificare 3 casi

- personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2012. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo 2012. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- personale che intende modificare l'articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale
- personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

Possono richiederlo:

- ❖ personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre 2012 e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)
- ❖ docenti (anche neo - immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2011 o 1° settembre 2010) di ogni ordine e grado
- ❖ personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
- ❖ personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi

La domanda, già presentata, può essere revocata entro i termini stabiliti dal singolo USR. Non è esplicitamente consentito invece rinunciare al provvedimento già disposto.

Di fronte ad una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La valutazione dell'istanza si basa su 3 elementi:

- la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l'a.s. in corso, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
- l'oggetto dell'attività: lo svolgimento dell'altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
- l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente

L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di

conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l'attivazione del controllo giudiziale.

Hanno precedenza per l'accoglimento delle istanze:

- i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
- lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100%.
- lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
- lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**)

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (**tempo parziale misto**).

I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno

Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno

ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo salvo quelle previste dalla legge e precisamente:

- la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all'orario stabilito.
- dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili.
- Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.

PART TIME E LEGGE 104/92

Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del *part time orizzontale*, mentre per il *part - time verticale* La circolare **INPS del 22 luglio 2000** ha disposto che:

"il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Si procede infatti con la seguente proporzione: $x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana corta").

Perciò:

$$x : 8 = 3 : 27$$

$$x = 24 : 27;$$

$$x = 0,8 \text{ (gg. di permesso, da arrotondare a 1).}$$

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso"

PART TIME E CONGEDI PARENTALI

Per il part time orizzontale la questione non si pone, perchè si ha diritto a congedi e permessi nella stessa misura del personale a tempo pieno.

PART TIME E ALTRO LAVORO

E' consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:

- l'orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;
- si comunichi entro 15 giorni al Capo d' istituto il successivo inizio della seconda attività;
- che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell' Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

PART TIME ED ESAME DI STATO

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

- possono essere designati commissari interni negli Esami di stato
- hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni

INDICAZIONI PER I COLLEGHI DI SEGRETERIA

Nel caso di rientro a tempo pieno, dopo la comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'Ambito Territoriale, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare la variazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato

Le domande presentate dai docenti vanno acquisite agli atti e registrate su SIDI attraverso il seguente percorso

Fascicolo Personale Scuola - Personale Scuola - Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - Acquisire domanda.

La stipula del contratto sarà a cura del Dirigente Scolastico, appena ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza.

Lo spezzone residuo dalla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time deve essere messo a disposizione dell'Ambito territoriale per la formazione di cattedre orario esterne da assegnare all'organico di fatto o eventualmente tramite supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento o di istituto fino al 30 giugno.

La segreteria raccoglie le domande e le trasmette all'Ambito territoriale competente, che pubblica gli elenchi di coloro che sono stati ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, nel limite del 25% della dotazione organica provinciale nel limite del 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.